

**DICHIARAZIONE DI ATTO D'ASSENSO DELL'ESERCENTE LA POTESTA' PER IL RILASCIO
DI CARTA DI IDENTITA' A MINORE VALIDA AI FINI DELL'ESPATRIO.**

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
REVIGLIASCO D'ASTI

1) Il/la sottoscritto/a

nato/a a il

residente a via

e

2) Il/la sottoscritto/a

nato/a a il

residente a via

=====

esercente: potestà - tutela - curatela

sul/sulla minore

nato/a a il

residente a via

chiede/chiedono il rilascio allo stesso della carta d'identità per uso espatrio.

Nel rilasciare assenso a tal fine, dichiara/no che lo stesso minore non si trova in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3 lettere b) d) e) g) della legge 21/11/1967 n. 1185. (1)

Revigliasco d'Asti,.....

Firma

Firma

L'atto di assenso può essere sottoscritto al momento del rilascio del documento d'identità al minore, oppure inviato tramite posta, fax, o terze persone, all'Ufficio presso il quale viene richiesta la carta d'identità, unitamente alla copia non autenticata del documento di identità, in corso di validità, dei richiedenti.

L'atto di assenso può essere formulato separatamente dagli esercenti la potestà.

(1)

L'art. 3 della legge 21 novembre 1967 n. 1185 prescrive che "non possono ottenere il passaporto":

b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengono l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione

non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio; (lettera così sostituita dall'art. 24 comma 1 della legge 16.1.2003 n. 3)

c) (lettera abrogata dall'art. 215 del D. Lgs. 28.7.1989 n. 27)

d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o un'ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;

f) (lettera abrogata dall'art. 2 comma 11 della legge 15.5.1997 n. 127)

g) coloro che, essendo residenti all'estero richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.